

**MODIFICHE AL CODICE
DEONTOLOGICO**

in attuazione della legge
4 AGOSTO 2006 N. 248

**APPROVATE DAL C.N.F. NELLA SEDUTA
DEL**

14 DICEMBRE 2006

con le indicazioni emerse nel corso
dell'incontro con i Presidenti dei Consigli
dell'Ordine degli Avvocati
del 16 dicembre 2006

... e con le modifiche suggerite
dall'assemblea al Teatro Capranica
lo stesso 16 dicembre 2006

**ARTICOLO 10
Dovere di indipendenza**

Nell'esercizio dell'attività professionale
l'avvocato ha il dovere di conservare la propria
indipendenza e difendere la propria libertà da
pressioni o condizionamenti esterni.

I. L'avvocato non deve tener conto di interessi
riguardanti la propria sfera personale.

**ARTICOLO 17
Informazioni sull'attività professionale**

L'avvocato può dare informazioni sulla propria
attività professionale.

Il contenuto e la forma dell'informazione devono
essere coerenti con la finalità della tutela
dell'affidamento della collettività e rispondere a
criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei
quali è verificato dal competente Consiglio
dell'ordine.

Quanto al contenuto, l'informazione deve essere
conforme a verità e correttezza e non può avere ad
oggetto notizie riservate o coperte dal segreto

**CODICE DEONTOLOGICO
TESTO VIGENTE
con le modifiche approvate dal C.N.F.
nella seduta del 27 gennaio 2006**

**ARTICOLO 10
Dovere di indipendenza**

Nell'esercizio dell'attività professionale
l'avvocato ha il dovere di conservare la propria
indipendenza e difendere la propria libertà da
pressioni o condizionamenti esterni.

I. L'avvocato non deve tener conto di interessi
riguardanti la propria sfera personale.

II. Costituisce infrazione disciplinare il
comportamento dell'avvocato che stipuli con
soggetti che esercitano il recupero crediti per
conto terzi patti attinenti a detta attività.

**ARTICOLO 17
Informazioni sull'attività professionale**

L'avvocato può dare informazioni sulla propria
attività professionale.

Il contenuto e la forma dell'informazione devono
essere coerenti con la finalità della tutela
dell'affidamento della collettività.

Quanto al contenuto, l'informazione deve essere
conforme a verità e correttezza e non può avere ad
oggetto notizie riservate o coperte dal segreto

professionale. L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.

Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.

In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.

I - Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati.

II - E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi

ARTICOLO 17 bis **Modalità dell'informazione**

L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale **deve indicare:**

-) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
-) il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto

professionale. L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.

Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.

In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.

I - Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati, previa approvazione del Consiglio dell'ordine del luogo di svolgimento dell'evento.

II - E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

III - E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.

IV - E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

ARTICOLO 17 bis **Mezzi di informazione consentiti**

L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi:

1) la carta da lettera, i biglietti da visita e le brochures informative, previa, per queste ultime, approvazione del Consiglio dell'ordine dove lo studio ha la sede principale.

In essi devono essere indicati:

-) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
-) il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto

